



# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

**DELIBERAZIONE n. 21 del 14/04/2014**

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ALLA SOCIETÀ GARDA UNO S.P.A., PARTECIPATA DAL COMUNE.**

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO	X		OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA	X	
CAVALLINI CRISTINA	X		SOLIMEO GIOVANNA	X	
COLUCCI GLORIA		X	UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA	X		VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 16

Assenti 1

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 1 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 15 del 31.03.2014, con la quale si deliberava l'acquisto di Azioni della Società "Garda uno S.p.A." da parte del Comune di Manerbio;

**Atteso** che il Comune di Manerbio intende avvalersi della collaborazione di Garda Uno spa nella gestione del servizio di igiene urbana, oggi gestito in proroga dalla Società COGES SpA di San Gervasio Bresciano (conferito con contratto rep.10351 del 31.03.2006 ad ACM srl, con scadenza 31.12.2016 e che dovrà essere risolto anticipatamente, e da questa conferito a COGES SpA);

**Richiamato** il comma 1 ed 1 bis dell'art. 3 bis del D.L. 13/08/2011 n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011 n.148 e s.m.i. e come da ultimo integrato dall'art.34 comma 16 del D.L. 178/10, il quale dispone che *"A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale (.....). Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (come il servizio di igiene urbana), sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei"*;

**Atteso** che la Regione Lombardia non ha ad oggi ottemperato a quanto stabilito dalla suddetta norma, non avendo individuato i *"Bacini Territoriali Ottimali"* deputati a conferire unitariamente anche il servizio in oggetto;

**Ritenuto** comunque importante, necessario ed opportuno rispettare i principi posti dalla suddetta norma, che richiede una gestione unitaria dei *"servizi pubblici locali a rete"*, al fine di tutelare la concorrenza e l'ambiente e consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio ed evitare che una gara e una gestione del servizio effettuata da un singolo ente favoriscano l'inefficienza e la diseconomia del servizio stesso;

**Dato atto** anche che Comuni ubicati in altre zone della Provincia gestiscono, in assenza di un *"Bacino Territoriale Ottimale"*, con società sovracomunali il servizio di igiene urbana, al fine di cui al principio della norma suddetta;

**Atteso** che, con deliberazione assunta nell'assemblea ordinaria dei soci di Garda Uno S.p.A. del 29 aprile 2011, i Soci di Garda Uno S.p.A. hanno approvato ad unanimità *"le linee di indirizzo politico-programmatico"* dell'Azienda che, per quanto riguarda specificatamente il servizio igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, già prevedeva espressamente un percorso per la conferma dell'assetto *"in house providing"* da parte dei Comuni soci; il documento è stato ulteriormente aggiornato e infine deliberato nell'assemblea ordinaria dei soci di Garda Uno SpA del 24 gennaio 2014 ed è stato fatto proprio dal Comune di Manerbio con deliberazione Consiliare del 31.03.2014 infra l'acquisizione delle Azioni di detta Società;

**Considerato** che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009, rubricata *"Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato"*, per quanto riguarda Garda Uno S.p.A. (scheda n. 18) ha concluso nei seguenti termini:

*"(omissis...) Dalle informazioni e precisazioni fornite, valutando queste anche alla luce della recente sentenza "Coditel", si ritiene che l'affidamento del SII nel caso in questione possa ritenersi conforme alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza prevalente in materia di in house providing"*;

**Ritenuto** che le argomentazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione sopra richiamata, seppur relative all'affidamento del servizio idrico integrato da parte dei Comuni soci, siano perfettamente adattabili anche al servizio igiene urbana e raccolta rifiuti, trattandosi anche in questo caso di servizio reso alle comunità locali, a valenza ambientale e comportante necessità di continui controlli di tipo pubblicistico;

**Dato atto** che: Garda Uno S.p.A. è una società le cui origini risalgono al 1974, anno in cui il Prefetto di Brescia ha approvato la fondazione del "Consorzio Garda Uno", con l'obiettivo del risanamento delle acque del Garda e la loro difesa, da svolgere anche attraverso la protezione dell'ambiente.

Nel 1994, in fase di trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale Consortile, gli Enti Locali soci hanno univocamente e unanimemente ribadito che le attività dell'Azienda sono finalizzate alla gestione di servizi, che risultino di interesse diretto od indiretto delle comunità amministrative e, in particolare, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani inteso come igiene urbana.

I Comuni soci, deliberando lo statuto dell'Azienda Speciale consortile, hanno inoltre delineato le linee strategiche per l'esercizio dei servizi, che nel tempo sono state poi rafforzate: in particolar modo è ben chiarito che la gestione deve essere coordinata ed unitaria per i servizi prestati ai Soci e che l'Azienda deve raggiungere gli obiettivi attraverso autonomie di gestione, efficienza e produttività, nonché equilibrio tra costi e ricavi ed accrescere la capacità di investimento.

Un aspetto fondamentale da sottolineare è che i Soci hanno da sempre considerato l'azienda come entità che agisce nel pubblico interesse, escluso ogni intento di lucro, al fine di:

- attuare la gestione coordinata ed unitaria dei servizi prestati;
- superare le condizioni di disuguaglianza nella fruizione dei servizi riservati alla sua competenza;
- agevolare, mediante standard di qualità e diffusione dei servizi, interventi di riequilibrio e di tutela ambientale, in un quadro di pianificazione economica e territoriale;
- conseguire maggiori autonomie di gestione, efficienza e produttività, nonché equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità di investimento.

I Soci, quindi, hanno sempre considerato Garda Uno SpA quale risorsa pubblica del territorio, impegnata nell'operare scelte strategiche sostenibili, nel senso ricollegabile al concetto di "pubblico"; risorsa che doveva privilegiare scelte strategiche compatibili con la tutela patrimoniale della società, del territorio dei Comuni soci, con la salvaguardia e la valorizzazione del tessuto economico e sociale. Nel tempo, l'evoluzione normativa ha portato ad un profondo aggiornamento dello Statuto della Società, che però ha avuto come effetto rendere palese quanto già la Società era: la stretta caratteristica di territorialità nella prestazione dei Servizi, la sola partecipazione degli Enti Locali alla compagine societaria e, soprattutto, un controllo da parte dei soci che già era presente, nella sostanza, ma ora viene meglio formalizzato attraverso la definizione del c.d. "controllo analogo"; tutto questo fa emergere in modo sostanziale che Garda Uno è oggi, come lo era un tempo il Consorzio e l'Azienda speciale, una società "in house providing" ovvero, meglio, una società dedicata all'autoproduzione dei servizi da parte degli Enti Locali.

La società in parola garantisce inoltre e da sempre economicità del Servizio, intendendo con questo la capacità di Garda Uno nel lungo periodo di utilizzare in modo efficiente (quindi al minor costo possibile) le proprie risorse, raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi.

Per la specificità di Garda Uno questa definizione non risulta esaustiva e, soprattutto, la stessa va letta in relazione ad altri principi che devono essere rispettati proprio per la natura giuridica della società stessa, per l'imprinting di gestore di Servizi Pubblici espressamente definito dal mandato dei soci.

Questi principi sono:

1) **Legalità**: è un principio che deve essere rispettato da ogni azienda, infatti qualsiasi attività economica deve svolgersi nell'ambito delle regole dello "stato di diritto". Questo principio assume, tuttavia, una rilevanza del tutto particolare nelle aziende pubbliche, in conseguenza della caratteristica di formalità dell'azione amministrativa. Pertanto il rispetto della legalità coincide con la funzionalità di Garda Uno e ne costituisce l'elemento preminente. Inoltre, nella realtà

dell'azienda, il principio di legalità viene associato a quello di correttezza amministrativa, la quale si basa sul rigoroso rispetto delle normative e della dottrina ad esse associata. Per quanto attiene gli aspetti legati agli approvvigionamenti di beni legati al settore Igiene Urbana (Mezzi di Raccolta ed il relativo allestimento), la Società segue quanto previsto dal D.Lgs. 163 del 12/04/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e dal relativo Regolamento Attuativo D.P.R. 207 del 05/10/2010.

Per il reclutamento del personale operativo e non, è applicato quanto previsto dal comma 2bis dell'art. 18 della Legge n. 133/2008, ove è previsto che l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. In particolare, sono previste procedure di selezione pubblica, caratterizzate da adeguata pubblicità (pubblicazione su quotidiano locale), esperendo una prova scritta ed una prova orale sotto la supervisione di una Commissione di valutazione. La graduatoria scaturente dalla selezione ha durata biennale.

**2) Solidarietà:** si esprime attraverso l'applicazione, a tutti i Comuni serviti, di un unico prezzo per ogni risorsa impiegata (personale e mezzi) a ora di fruizione dei servizi prestati ed indicati nei "contratti di servizio" sottoscritti. Ogni Comune sceglie le quantità delle prestazioni in funzione dei propri bisogni. Il criterio solidaristico scaturisce proprio dall'applicazione di un unico prezzo, che garantisce ai Comuni territorialmente svantaggiati l'erogazione del servizio con lo stesso standard qualitativo, di efficienza e di efficacia, riscontrabile in tutti gli altri Comuni.

**3) Etica:** ovvero il principio che può e deve essere perseguito per ogni attività umana ed economica che riveste particolare rilevanza, quando si riferisce a funzioni pubbliche svolte ad interesse comune. Con il principio dell'etica si realizza il pieno senso di Garda Uno, in quanto il soddisfacimento delle necessità della collettività è prioritario rispetto al mero interesse economico. Per mandato assembleare, Garda Uno opera in regime di equilibrio economico-finanziario, pertanto, il corrispettivo richiesto all'amministrazione comunale non è incrementato di alcun margine di utile finalizzato a generare dividendi. Partendo da un costo interno per l'espletamento del servizio particolarmente economico, viene riversata l'economicità dello stesso a favore del socio pubblico affidante.

La "Direzione Generale reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile" della Regione Lombardia, ha effettuato nel 2010 una Valutazione Statistico - Economica dei modelli di Gestione dei Rifiuti Urbani in Lombardia. Nel capitolo 7, riguardante l'analisi del sistema di raccolta differenziata dei casi studio, sono stati messi a confronto 33 bacini di Comuni omogenei, per un totale di circa 2.600.000 abitanti equivalenti, su cui operano n° 33 operatori pubblici e privati.

Per ogni singolo bacino lo studio della Regione ha evidenziato alcuni parametri significativi che caratterizzano la gestione di ogni singolo operatore, tra cui spicca il costo totale per abitante equivalente del servizio di gestione rifiuti.

Garda Uno SpA, pur operando su un'area particolarmente complessa, stante la spiccata vocazione turistica del territorio, la variabilità della popolazione servita (mediamente quintuplica nel periodo estivo), la viabilità, nonché operando secondo un modello gestionale solo parzialmente meccanizzato, risulta, dal punto di vista economico, estremamente competitiva, evidenziando un costo per abitante equivalente tra i più bassi in assoluto;

**Considerato**, inoltre, che l'attuale quadro normativo prevede la possibilità dell'affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte dei Comuni soci alle società pubbliche dagli stessi partecipate ("*in house providing*"), evidenziando al riguardo quanto segue:

- l'art. 23bis del D.L. 112/2008 ha abrogato la normativa previgente - segnatamente l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 - nelle parti espressamente o implicitamente incompatibili con lo stesso art. 23bis, in particolare in ordine all'individuazione delle forme gestionali e dei relativi presupposti;
- l'art. 23bis suddetto è stato abrogato dal DPR 113/2011, attuativo dell'esito referendario del 12/13 giugno 2011, con l'effetto che, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.

24/2011, le forme gestionali sono individuate dai principi di matrice comunitaria, che annoverano l'"in house providing" senza previsione di specifici limiti di operatività, sempreché la società affidataria presenti effettivamente i requisiti propri di tale modello societario;

- l'art. 4, D.L. 138/2011, che sostanzialmente replicava i medesimi limiti per l'"in house providing" contenuti nell'art. 23bis e nel relativo Regolamento di attuazione DPR 168/2010, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199/2012, in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 75 Cost. e, pertanto, è stato espunto dall'ordinamento;

**Richiamato** inoltre l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (norme in materia ambientale) il quale dispone:

*"1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale a sua volta, al punto c), dispone che: L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";*

**Ribadito** che la Regione Lombardia non ha determinato gli ambiti ottimali;

**Considerato** che GARDA UNO S.p.A. ha tutte le caratteristiche per essere affidataria "in house providing" del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza, anche comunitaria, e cioè: a) l'integrale titolarità del capitale sociale in capo a enti pubblici; b) la prevalenza dell'attività con gli enti soci; c) il "controllo analogo" degli enti soci sulla società;

**Ricordato** che i Soci di Garda Uno, in data 26 luglio 2013, hanno provveduto a rafforzare ulteriormente il c.d. "controllo analogo" (uno dei tre cardini della condizione "in house providing") attraverso una serie di modifiche all'atto costitutivo e la previsione di specifici patti parasociali tesi a rendere possibile ad un qualsiasi socio, anche ultraminoritario, di esercitare pienamente il controllo sulla società in generale e sul proprio servizio affidato in particolare;

**Considerata** anche la Sentenza TAR Brescia n. 780/2013 (Aprica SpA contro Comune di Calcinato e Garda Uno SpA) sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo da parte di soci ultraminoritari, ove *"dal confronto tra i principi comunitari e la (ancora frammentaria) normativa interna, si possono desumere le seguenti indicazioni:*

*(a) l'affidamento in house nel rispetto dello schema comunitario è sempre legittimo;*

*(b) anche la partecipazione alle gare da parte di soggetti in house è legittima, come pure lo svolgimento di attività a favore di terzi, ma espone al rischio di fuoriuscire dallo schema comunitario (se la parte più importante dell'attività non è più svolta con gli enti che detengono il controllo)".*

Nella sentenza viene inoltre evidenziato che *"fra gli strumenti che concorrono a garantire il requisito del "controllo analogo" da parte di soci ultraminoritari, vi è l'adeguatezza di patti parasociali attraverso i quali i soci pattisti "si impegnano a votare in assemblea, su questioni che riguardano i servizi prestati in uno specifico comune, in conformità alla volontà espressa dal comune direttamente interessato" in modo che sia assicurato a ciascun comune il ruolo di dominus nelle decisioni circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio";*

**Richiamato**, inoltre, il protocollo n. 26 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea il quale, tra l'altro, dispone: *"I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali,*

*regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.";*

**Attesa**, pertanto, in base alla succitata norma europea, la competenza esclusiva dell'ente locale a organizzare e valutare i servizi di interesse economico generale il più vicino possibile ai propri cittadini;

**Ribadito** che si ritiene l'affidamento del servizio igiene urbana alla società Garda Uno S.p.a. il sistema migliore per garantire alla nostra comunità un servizio efficiente, economico ed accessibile, in considerazione che, per converso, una gara ad evidenza pubblica, per il servizio in questione, potrebbe creare diseconomie ed inefficienze, anche in considerazione della presenza nella società partecipata del necessario *Know-how* riconosciuto e risaputo grazie al servizio che la società svolge da molti anni a favore dei Comuni del territorio gardesano e, da qualche tempo, anche a Comuni non territorialmente legati al Lago di Garda, anche riguardo la raccolta "porta a porta" che il Comune di Manerbio intende effettuare;

**Vista**, anche a tal fine, la *relazione tecnica* predisposta da GARDA UNO S.p.a, allegata come parte integrante della presente delibera (allegato 1), in cui si evidenziano gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità del Servizio di Igiene Urbana, sino ad oggi prestato a favore dei Comuni soci all'interno del peculiare contesto quale appunto è il "Sistema Lago di Garda", in particolare sotto il profilo dell'allineamento dei costi gestionali ai migliori standard di mercato;

**Visto** ancora l'art. 34, comma 20 del D.L. 18/10/2012 n. 179, il quale dispone: "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*";

**Vista** la *relazione* di cui al succitato art. 34 D.L. 179/2012 (allegato 2 alla presente proposta di deliberazione) e ritenuto che la stessa contiene quanto richiesto dalla suddetta norma e ribadisce quanto in parte qui rappresentato;

**Dato atto** che la relazione suddetta verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Manerbio: [www.comune.manerbio.bs.it](http://www.comune.manerbio.bs.it);

**Considerato** che l'affidamento del servizio dovrà essere effettuato per un periodo di tempo sufficientemente lungo e pari ad anni 12, tale da consentire alla società Garda Uno S.p.A. l'ammortamento degli investimenti ma, contemporaneamente, dovranno essere rispettati i principi della sostenibilità economica e della flessibilità operativa e gestionale;

**Viste** le valutazioni economiche preliminari (allegato 3), che la Società ha predisposto in attesa di poter approfondire totalmente tutti i parametri tecnico-operativi del Servizio in affidamento e tenuto conto che il Comune di Manerbio ha già evidenziato la propria volontà di passare, nel tempo, al modello gestionale del "porta a porta"; tali valutazioni sono basate sul servizio attualmente in essere espletato attraverso la COGES SpA di San Gervasio Bresciano;

**Viste** le procedure di liquidazione attivate per le proprie partecipate ACM srl e BBS srl, dove emerge la necessità della messa in mobilità di Personale dipendente che, ai sensi e agli effetti dei commi da 563 a 568 dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 e le valutazioni economiche preliminari di cui al suddetto allegato 3 predisposte da Garda Uno, ove si evidenzia la

possibilità di assorbire con passaggio diretto trasferendo, senza soluzione di continuità, i relativi Fondi TFR (salvo eventuali diversi accordi con le organizzazioni sindacali) n. 5 dipendenti in mobilità dalle Società partecipate dal Comune, che verranno individuati con apposita delibera di Giunta;

**Visto** altresì che la Società Garda Uno SpA intende avvalersi delle capacità operative e conoscenze territoriali della Società COGES SpA, anch'essa partecipata dal Comune di Manerbio per il tramite del Consorzio CBBC, oltre che in procinto di essere partecipata anche dalla stessa Garda Uno;

**Ritenuto** che il Comune di Manerbio considera la Società COGES SpA, propria partecipata indiretta, un elemento di continuità operativa sul territorio dell'attività afferente il Servizio di Igiene Urbana, che però necessita di un supporto organizzativo e gestionale moderno ed efficiente, ben rappresentato dalla Società Garda Uno SpA;

**Ritenuto** che l'unione delle risorse tecniche e organizzative delle due Società rappresenti la soluzione ideale per un servizio efficiente, economico ed efficace, tanto che in questa sede è espressamente richiesto alla Società affidataria subentrante - Garda Uno SpA - di avvalersi per tutto o per parte del Servizio del supporto operativo della Società affidataria subentrata - COGES SpA - al fine di pervenire alla migliore organizzazione del servizio sul territorio;

**Ritenuto** che per effetto della partecipazione "*in house providing*" del comune di Manerbio in Garda Uno SpA e in COGES SpA è legittimo che Garda Uno spa si avvalga delle prestazioni di COGES SpA per l'espletamento, in tutto o in parte, del Servizio sul Territorio del Comunale;

**Considerato** che, come evidenziato nella relazione Tecnica, Garda Uno ha sempre proceduto, nei confronti dei propri Soci, a quantificare il Costo del Servizio attraverso un vero e proprio capitolato prezzi, ove sono evidenziati i costi per ogni singola operazione afferente il Servizio; i costi unitari sono uguali per tutti i Comuni serviti, alla luce del principio di sussidiarietà fra tutti i Soci. Le quantità previste (esempio: frequenze di raccolta, numero di cassonetti da movimentare, ecc.) sono moltiplicate per i corrispettivi unitari, al fine di quantificare il corrispettivo annuo richiesto;

**Considerato** che la Società Garda Uno SpA svolgerà inizialmente il Servizio alle condizioni previste nel precedente Contratto di Servizio vigente con la Società COGES SpA e successivamente, quando l'affidatario avrà acquisito tutte le informazioni e le puntuali conoscenze delle reali necessità del Servizio, ma comunque entro il corrente anno, sarà dall'affidatario approntato e successivamente discusso con i Responsabili del Settore Ambiente del Comune il nuovo Contratto di Servizio, nelle forme e con i contenuti previsti, costituito da:

- una serie di documenti contrattuali che permettono da un lato una precisa "configurazione" del Servizio sul territorio e dall'altro un puntuale controllo delle relative modalità di esecuzione (composto da: un Contratto elencante l'oggetto del Servizio, la durata, le diverse clausole operative, il corrispettivo totale richiesto e da un elenco di specifiche di gestione con la descrizione puntuale del Servizio in termini di quantità di servizio erogato, frequenze, modalità operative, personale impiegato);
- Condizioni economiche (Capitolato prezzi);

**Considerato** inoltre che la prevista scadenza in 12 anni, in forza di eventuali successive norme o situazioni indipendenti dal Comune, che ne rendano impossibile il rispetto, possa essere revocata dall'Amministrazione Comunale, previo congruo preavviso;

**Ritenuta** la propria competenza a deliberare, in relazione all'art. 42, lett. e) del d.lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla presente. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Preso Atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Preso Atto del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Considerato che, prima della votazione, sono usciti dall'aula i Consiglieri Comunali Casaro, Cavallini, Gottani, Zucchi e Boninsegna, per cui risultano presenti n. 11, assenti n. 6 (Boninsegna, Casaro, Cavallini, Colucci, Gottani e Zucchi) componenti del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

Tutto ciò premesso;

**DELIBERA**

- 1) Di approvare la relazione, da pubblicare sul sito internet dell'ente, che ha dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento "*in house providing*" e che ha definito i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, nonché i corrispettivi previsti e che si allega (allegato "2") al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di affidare alla società Garda Uno S.p.A., di cui il Comune è socio, il servizio di Igiene Urbana, raccolta e trasporto rifiuti, per la durata di 12 anni a decorrere dal 1 giugno 2014, ed alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche di cui alle valutazioni economiche preliminari che si allegano (allegato "3") al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto nel contempo che Garda Uno SpA, per lo svolgimento del Servizio sul territorio, si avvarrà della società COGES SpA come in premessa;
- 3) Di demandare all'Amministrazione la facoltà di negoziare ulteriori e diverse condizioni contrattuali concernenti aspetti tecnici, operativi, gestionali ed economici, per rendere il Servizio più aderente alle necessità del Comune e del suo Territorio, nel rispetto dei principi della flessibilità e della sostenibilità economica, con la clausola di risoluzione anticipata in caso di mutamento radicale del quadro normativo di riferimento;
- 4) Di dare atto che, per l'anno in corso, il costo del servizio non dovrà comportare maggiori oneri rispetto a quelli determinati in bilancio;
- 5) Di dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.



**Proposta di Delibera del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ALLA SOCIETÀ GARDA UNO S.P.A., PARTECIPATA DAL COMUNE.**


**PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 08/04/2014

**Il responsabile di Area**  
Dott. Salvatore Tarantino





## COMUNE DI MANERBIO

(Provincia di Brescia)

P.zza C. Battisti, 1 - Cap 25025

Tel. (030) 938700  
P.I.: 00553300989

Fax (030) 9387237  
C.F.: 00303410179

**Oggetto:** parere del Responsabile dell'area Finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione Consigliare n. 25 del 08/04/2014 ( discussa nella seduta del 14 aprile 2014 )

Con riferimento alla proposta di delibera Consigliare emarginata, avente ad oggetto **“L'affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti alla società Garda Uno S.P.A., partecipata dal Comune”**, al fine di motivare il parere contabile, il sottoscritto ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni e considerazioni preliminari, di seguito riportate:

1. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di valutazioni economiche preliminari riportate nell'allegato 3 alla proposta di delibera, laddove vengono raffrontati i costi specifici del servizio risultanti dall'ultimo consuntivo di ACM con la proposta di Garda Uno.  
Da tale raffronto emerge che, a parità di condizioni ( ovvero tenuto conto dei costi praticati dall'attuale sub-affidatario del servizio COGES Spa), un risparmio stimato di € 134.735,41 ( 1.468.517,80-1.333.782,09 ).

2. Nella proposta di delibera viene più volte affermata la volontà del Comune di passare dall'attuale modello di gestione del servizio di igiene urbana al sistema di raccolta “porta a porta” di cui , attualmente, non si conoscono ancora i costi, dal momento che potranno essere determinati solamente una volta approfonditi “tutti i parametri tecnico-operativi” del servizio, tenuto altresì conto del capitolato prezzi per singola operazione predisposto da “Garda Uno”.

Conseguentemente, allo stato attuale si evidenzia nell'ambito dell'affidamento del servizio un elemento di indeterminatezza dei costi, che potrà essere risolto al momento della predisposizione e sottoscrizione del contratto di servizio che dovrà essere “configurato” ( come espresso in delibera ) e approntato secondo modalità da concordarsi con il Responsabile del Settore Ambiente tali da non comportare aggravii nei costi rispetto a quelli attuali.

Sotto l'aspetto economico-finanziario, ai fini della possibile copertura dei costi del servizio, è importante che le nuove modalità di svolgimento dello stesso, una volta determinate negli aspetti tecnici, non comportino un aggravio dei costi rispetto a quelli consuntivati nell'ultimo esercizio. Infatti, un eventuale aggravio dei costi, ancorché gli stessi debbano essere coperti da pari entrate a carico dell'utenza, comporterebbe maggiori esborsi finanziari a carico del Comune da corrispondere all'affidatario del servizio con frequenza mensile, a fronte di entrate periodiche ( normalmente il pagamento avviene mediante 2 rate annue ), che presentano sempre più margini di incertezza, stante il crescente numero di contribuenti insolventi.

La suddetta prudenza s'impone oltre che per i motivi sopra espressi, anche in considerazione della procedura di riequilibrio finanziario decennale approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 41 del 19/12/2013.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

**tenuto conto che** il sottoscritto, su invito dell'assessore al Bilancio, ha espresso le sopra riportate osservazioni alla Giunta Comunale riunitasi nel pomeriggio del giorno 14 aprile 2014, che ne ha preso atto e ha fornito rassicurazioni in merito;

**preso atto che** il presente affidamento è diretto a conseguire economie di spesa dirette e indirette e, tra queste ultime, va senz'altro considerato il considerevole risparmio di spesa da parte della società ACM Srl per effetto del trasferimento a Garda Uno Spa di parte dei propri organici;

**esprime parere favorevole**

Manerbio 14/04/2014

Il Responsabile dell'Area finanziaria  
Rossano Marchiori



Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Samuele Alghisi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 07 MAG. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino


---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---



COMUNE DI MANERBIO  
Provincia di Brescia

Allegati delibera C.C.  
n. 21 del 14/04/2014

- Allegato 1 - Relazione Tecnica
- Allegato 2 - Relazione per l'affidamento del servizio
- Allegato 3 - Valutazioni economiche
- Dibattito Consiliare

Il Segretario Generale  
Dott. Salvatore Tarantino

